

SANZIONI ART. 174 CODICE DELLA STRADA PERIODI DI GUIDA E RIPOSI, CON RELATIVO CALCOLO PERCENTUALE

di Franco MEDRI *

Ipotesi	Eccedenza o riduzione fino al 10%	Eccedenza o riduzione maggiore al 10% fino al 20%	Eccedenza o riduzione maggiore al 20%
Periodo di guida giornaliero (massimo 9 ore)	ECCEDEENZA Fino a 9 ore e 54 minuti Art. 174/4° c. 1° periodo: euro 40,00 (fascia notturna: euro 53,33)	ECCEDEENZA Da 9 ore e 55 minuti a 10 ore e 48 minuti Art. 174/5° c. 1° periodo: euro 316,00 (fascia notturna: euro 421,33) - 2 punti	ECCEDEENZA Maggiore a 10 ore e 48 minuti Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 10 punti
Periodo di guida giornaliero (massimo 10 ore due volte alla settimana)	ECCEDEENZA Fino a 11 ore Art. 174/4° c. 1° periodo: euro 40,00 (fascia notturna: euro 53,33)	ECCEDEENZA Da 11 ore e 1 minuto a 12 ore Art. 174/5° c. 1° periodo: euro 316,00 (fascia notturna: euro 421,33) - 2 punti	ECCEDEENZA Maggiore a 12 ore Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 10 punti
Periodo di guida settimanale (massimo 56 ore)	ECCEDEENZA Fino a 61 ore e 36 minuti Art. 174/4° c. 1° periodo: euro 40,00 (fascia notturna: euro 53,33)	ECCEDEENZA Da 61 ore e 37 minuti a 67 ore e 12 minuti Art. 174/7° c. 1° periodo: euro 264,00 (fascia notturna: euro 352,00) - 1 punto	ECCEDEENZA Maggiore a 67 ore e 12 minuti Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 2 punti
Periodo di guida bisettimanale (massimo 90 ore)	ECCEDEENZA Fino a 99 ore Art. 174/4° c. 1° periodo: euro 40,00 (fascia notturna: euro 53,33)	ECCEDEENZA Da 99 ore e 1 minuto a 108 ore Art. 174/7° c. 1° periodo: euro 264,00 (fascia notturna: euro 352,00) - 1 punto	ECCEDEENZA Maggiore a 108 ore Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 2 punti
Riposo giornaliero regolare (minimo 11 ore consecutive)	RIDUZIONE Fino a 9 ore e 54 minuti Art. 174/4° c. 2° periodo: euro 211,00 (fascia notturna: euro 281,33)	RIDUZIONE Da 9 ore e 53 minuti a 8 ore e 48 minuti Art. 174/5° c. 2° periodo: euro 369,00 (fascia notturna: euro 492,00) - 5 punti	RIDUZIONE Minore a 8 ore e 48 minuti Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 10 punti
Riposo giornaliero regolare frazionato (minimo 3 ore + minimo 9 ore) ^[1]	RIDUZIONE Fino a 10 ore e 48 minuti Art. 174/4° c. 2° periodo: euro 211,00 (fascia notturna: euro 281,33)	RIDUZIONE Da 10 ore e 47 minuti a 9 ore e 36 minuti Art. 174/5° c. 2° periodo: euro 369,00 (fascia notturna: euro 492,00) - 5 punti	RIDUZIONE Minore a 9 ore e 36 minuti Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 10 punti
Riposo giornaliero ridotto (minimo 9 ore consecutive tre volte alla settimana)	RIDUZIONE Fino a 8 ore e 6 minuti Art. 174/4° c. 2° periodo: euro 211,00 (fascia notturna: euro 281,33)	RIDUZIONE Da 8 ore e 5 minuti a 7 ore e 12 minuti Art. 174/5° c. 2° periodo: euro 369,00 (fascia notturna: euro 492,00) - 5 punti	RIDUZIONE Minore a 7 ore e 12 minuti Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 10 punti
Riposo settimanale regolare (minimo 45 ore)	RIDUZIONE Fino 40 ore e 30 minuti Non si applica alcuna sanzione	RIDUZIONE Da 40 ore e 29 minuti a 36 ore Art. 174/5° c. 2° periodo: euro 369,00 (fascia notturna: euro 492,00) - 3 punti	RIDUZIONE Minore a 36 ore Art. 174/6° comma: euro 422,00 (fascia notturna: euro 562,67) - 5 punti
Riposo settimanale ridotto (minimo 24 ore con recupero entro la terza settimana)	RIDUZIONE Fino 21 ore e 36 minuti Non si applica alcuna sanzione	RIDUZIONE Da 21 ore e 35 minuti a 19 ore e 12 minuti Art. 174/5° c. 2° periodo: euro 369,00	RIDUZIONE Minore a 19 ore e 12 minuti Art. 174/6° comma: euro 422,00

		(fascia notturna: euro 492,00) - 3 punti	(fascia notturna: euro 562,67) - 5 punti
Interruzioni della guida <i>(almeno 45 minuti dopo 4 ore e 30 minuti di guida oppure - intercalate in tale periodo di guida - almeno 15 minuti e 30 minuti)</i>	<p style="text-align: center;">RIDUZIONE Art. 174/8° c.: euro 163,00 (fascia notturna: euro 217,33) - 2 punti</p>		
Mancata tenuta regolare estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio	<p style="text-align: center;">Art. 174/9° c.: euro 324,00 (fascia notturna: euro 432,00)</p>		
Altri membri dell'equipaggio	<p style="text-align: center;">Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le relative disposizioni</p>		
Inosservanza intimazione di non proseguire il viaggio (nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7)	<p style="text-align: center;">Art. 174/11° c.: euro 1.865,00 (fascia notturna: euro 2.486,67) – ritiro immediato della patente di guida</p>		
Inosservanza da parte dell'impresa delle disposizioni di cui all'art. 10 Reg. 561/2006 ^[2]	<p style="text-align: center;">Art. 174/14° c.: euro 324,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (fascia notturna: euro 432,00) (fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato)</p>		

RIFERIMENTI OPERATIVI

[1] *Se il primo periodo di riposo risulta inferiore alle 3 ore non potrà essere computato ai fini del calcolo del periodo (complessivo) di riposo giornaliero «regolare» (frazionato). In tale ipotesi, pertanto, dovrà essere preso in considerazione unicamente il secondo periodo di riposo e calcolare la sua eventuale riduzione rispetto al limite minimo del tempo di riposo di:*

- ✓ 9 ore (cui è possibile ridurre il riposo giornaliero per 3 volte nell'arco di una stessa settimana);
- ✓ 11 ore (qualora l'autista nel corso della stessa settimana abbia già ridotto per 3 volte il proprio riposo giornaliero).

Viceversa, se il primo periodo di riposo risulta almeno di 3 ore (e potrà conseguentemente essere computato ai fini del calcolo del periodo complessivo di riposo giornaliero «regolare» frazionato) l'eventuale riduzione del secondo periodo di riposo può essere calcolata rispetto al limite minimo (complessivo) di riposo di 12 ore (3 ore + 9 ore).

[2] *L'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006 pone, infatti, a carico dell'impresa precisi obblighi di istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività lavorativa e di costante controllo sullo svolgimento della stessa, in modo che siano rispettate le disposizioni del Regolamento in esame. Pertanto, da ogni violazione riscontrata non può non dedursi un difetto di organizzazione dell'attività, ovvero un'assenza o insufficienza di formazione e/o controllo. Resta salva la possibilità per l'impresa di dimostrare il contrario in sede di ricorso giurisdizionale o amministrativo. Si fa presente, peraltro, che ove ne ricorrano le condizioni, in presenza di più violazioni riconducibili ad un'unica azione od omissione, l'impresa potrà richiedere l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 198 del Codice della Strada (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/4688/12/11/20/3 del 20 giugno 2012).*

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**